

Testo a fronte



**Legge regionale 13 ottobre 2004 n. 21**

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità – Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari

**Legge regionale 13 ottobre 2004 n. 21 come modificata  
dalla proposta di legge n. 271/10^**

<p><b>Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21</b>  <b><i>Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.</i></b></p>	<p><b>Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21</b>  <b><i>come modificata dalla proposta di legge n. 271/10<sup>^</sup>.</i></b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b>  <i>Finalità.</i></p> <p>1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'<i>articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228</i> (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'<i>articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57</i>).</p> <p>2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'<i>art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228</i> (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'<i>articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57</i>) e la <i>legge regionale 16 aprile 2002, n. 19</i>: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria», interviene mediante politiche finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valorizzare le produzioni agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;</li> <li>b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;</li> <li>c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;</li> <li>d) garantire la sicurezza degli alimenti;</li> <li>e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;</li> <li>f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b>  <i>Finalità.</i></p> <p>1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'<i>articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228</i> (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'<i>articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57</i>).</p> <p>2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'<i>art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228</i> (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'<i>articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57</i>) e la <i>legge regionale 16 aprile 2002, n. 19</i>: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria», interviene mediante politiche finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valorizzare le produzioni agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;</li> <li>b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;</li> <li>c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;</li> <li>d) garantire la sicurezza degli alimenti;</li> <li>e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;</li> <li>f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e</li> </ul>

<p>paesaggistica dello spazio rurale;  g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agroalimentare;  h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.</p> <p>3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.</p>	<p>paesaggistica dello spazio rurale;  g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agroalimentare;  h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.</p> <p><b>2 bis. Al fine di riconoscere piena applicazione alla presente legge, i distretti rurali devono essere interpretati come sistemi produttivi locali, di carattere interregionale, attraverso la creazione di forme di interrelazione e/o interdipendenza produttiva capaci di confezionare prodotti certificati per l'esportazione anche oltre i confini nazionali.</b></p> <p>3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b>  <i>Individuazione - Definizioni.</i></p> <p>1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'<a href="#">articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317</a> (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b>  <i>Individuazione - Definizioni.</i></p> <p>1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'<a href="#">articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317</a> (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.</p>

<p>2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.</p> <p>3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.</p> <p>4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.</p>	<p>2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.</p> <p>3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.</p> <p>4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.</p> <p><b>5. Si perfezioni la disciplina sulla produzione incentivando la coltivazione, l'allevamento e la relativa trasformazione nella valorizzazione delle peculiarità territoriali con lo scopo di favorirne lo sviluppo locale nelle declinazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale nel settore biologico.</b></p>
--	---